



Documento di seduta

A10-0020/2024

21.11.2024

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024
(COM(2024)0480 – C10-0162/2024 – 2024/0284(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatore: Giuseppe Lupo

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.....	7
MOTIVAZIONE.....	9
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	12
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	14
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	15

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024 (COM(2024)0480 – C10-0162/2024 – 2024/0284(BUD))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0480 – C10-0162/2024),
- visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027², in particolare l'articolo 9,
- visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie³, in particolare il punto 10,
- visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione⁴,
- visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013⁵,
- vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2024 sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027⁶,

¹ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj>.

² GUL 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj>.

³ GUL 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2020/1222/oj.

⁴ GUL 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj>.

⁵ GUL 435 del 6.12.2021, pag. 186, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>

⁶ Testi approvati, P9_TA(2024)0082.

- vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sull'efficacia dell'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione da parte degli Stati membri nel quadro del Fondo di solidarietà (in caso di catastrofe naturale)⁷,
 - vista la sua risoluzione del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁸,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-2024),
- A. considerando che, secondo la Commissione, il 30 maggio 2024 la Germania è stata colpita da piogge torrenziali sfociate in inondazioni eccezionali nella Germania meridionale all'inizio di giugno, che hanno provocato la morte di sei persone e danni diretti totali pari a 4 131,6 miliardi di EUR;
- B. considerando che il 29 giugno 2024 si sono abbattute sull'Italia violente tempeste che hanno provocato lo straripamento di fiumi e torrenti nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, con conseguenti danni diretti totali stimati dalle autorità italiane a 158,39 milioni di EUR;
1. esprime il più profondo cordoglio a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite dalle disastrose inondazioni in Germania e in Italia, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso;
 2. plaude alla decisione quale forma tangibile e visibile di solidarietà dell'Unione nei confronti dei suoi cittadini e delle regioni nelle zone colpite in Germania e Italia;
 3. ribadisce l'importanza di comunicare ai cittadini i vantaggi tangibili generati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), anche al fine di sensibilizzarli ulteriormente agli strumenti e ai programmi dell'Unione;
 4. evidenzia il crescente numero di catastrofi naturali gravi, distruttive e mortali in Europa e invita gli Stati membri e la Commissione a investire nelle misure di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione degli stessi per evitare perdite umane ed economiche; ritiene che il bilancio del FSUE o del suo equivalente debba essere sensibilmente incrementato, in vista dell'imminente proposta della Commissione sul nuovo quadro finanziario pluriennale e dei successivi negoziati interistituzionali e che il FSUE o il suo equivalente debbano fornire un'assistenza proporzionale all'entità di tali catastrofi per i cittadini; osserva che un aumento sostanziale del FSUE consentirebbe agli Stati membri di rispondere in modo più efficace e rapido alle catastrofi, mentre altri strumenti, in particolare i fondi di coesione il cui scopo principale non è la risposta alle catastrofi, potrebbero essere preservati;
- 4 bis. pone in evidenza gli ingenti danni arrecati dalle alluvioni ai terreni agricoli e alle aziende agricole, alle infrastrutture di trasporto e, in particolare, ai paesini e alle cittadine situate al di fuori delle zone urbane; sottolinea che, a causa dei cambiamenti climatici, le isole e le regioni costiere sono particolarmente vulnerabili alle catastrofi

⁷ GU C 184 del 5.5.2022, pag. 82.

⁸ GU C 15 del 12.1.2022, pag. 2.

naturali; riconosce che fenomeni quali terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche e siccità, che riguardano anche laghi e fiumi, rappresentano una minaccia crescente per molte regioni europee, in particolare quelle del Mediterraneo; dubita che il FSUE sia adeguatamente allineato alle necessità urgenti connesse all'adattamento al cambiamento climatico in tali territori particolarmente fragili; ritiene pertanto che le isole e le regioni costiere dovrebbero ricevere un finanziamento adeguato nel quadro del FSUE che risponda alle loro vulnerabilità specifiche; invita gli Stati membri a tenere conto del fatto che i gruppi vulnerabili della popolazione sono particolarmente colpiti dalle catastrofi naturali a causa di fattori socioeconomici che ostacolano ulteriormente la loro capacità di ripresa;

5. insiste sul fatto che il FSUE è soltanto uno strumento di mitigazione e che l'Unione dovrebbe altresì continuare a occuparsi dell'adattamento al cambiamento climatico e della sua attenuazione, sostenendo le politiche europee e nazionali di prevenzione delle calamità naturali; sottolinea che la relazione n. 1/2024 dell'AEA sulla valutazione europea dei rischi climatici ammonisce che l'Unione non è preparata a far fronte agli effetti del cambiamento climatico ed evidenzia la necessità di interventi per evitare che i rischi climatici individuati raggiungano livelli critici; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare le misure necessarie per far sì che l'Unione tenga fede agli impegni assunti nell'accordo di Parigi; ricorda la necessità di sinergie efficaci con altre politiche e programmi dell'Unione e sottolinea che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio le possibilità di finanziamento, in particolare nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus e dei programmi di sviluppo rurale; invita la Commissione a valutare con la dovuta urgenza qualsiasi richiesta motivata degli Stati membri di riassegnare i fondi nell'ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza all'assistenza in caso di catastrofi naturali, conformemente alle norme stabilite nel regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea inoltre la necessità di misure preventive, non soltanto per mitigare i danni futuri, ma anche per prevenire l'aggravamento delle condizioni di rischio a seguito di eventi catastrofici, quali alluvioni, incendi boschivi, frane o prosciugamento di laghi e fiumi; evidenzia l'importanza di un'adeguata flessibilità tra i diversi programmi; sottolinea che l'assistenza fornita a titolo del FSUE non dovrebbe andare a scapito dei finanziamenti europei ricevuti dagli Stati membri nell'ambito di altri programmi o politiche dell'Unione; ricorda che gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato, conformemente alle norme applicabili dell'Unione, in particolare alle imprese agricole che hanno subito danni provocati da catastrofi naturali;
6. rileva che il 21 ottobre 2024 la Commissione ha presentato una proposta legislativa di sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione a seguito di una calamità naturale⁹ e di misure specifiche nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali¹⁰, con l'obiettivo di garantire maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi;

⁹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio RESTORE – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione che modifica il regolamento (UE) 2021/1058 e il regolamento (UE) 2021/1057 (COM(2024)0496), presentata dalla Commissione europea il 21 ottobre 2024.

¹⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali

7. ricorda l'importanza di una rapida e solida valutazione dei danni che tenga debitamente conto delle ripercussioni economiche e chiede maggiori sforzi operativi per ridurre i tempi medi di erogazione dei pagamenti anticipati, garantendo nel contempo la protezione del bilancio dell'Unione;
8. insiste sull'urgente necessità di erogare assistenza finanziaria immediata a titolo del FSUE per garantire che le regioni colpite possano ricevere sostegno in modo tempestivo;
9. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
10. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027², in particolare l'articolo 9,

visto l'accordo interistituzionale (AII) del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie³, in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
- (2) Il Fondo non può superare i massimali stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765⁴.
- (3) Il 20 agosto 2024 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni nella Germania meridionale di maggio 2024.
- (4) Il 20 settembre 2024 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni nella regione autonoma Valle d'Aosta, Italia, del 29 giugno 2024.
- (5) Le domande di cui sopra sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

¹ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj>.

² GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj>.

³ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>).

- (6) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario alla Germania e all'Italia.
- (7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2024, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

- a) alla Germania è erogato l'importo di 112 071 681 EUR in relazione alle alluvioni di maggio e giugno 2024;
- b) all'Italia è erogato l'importo di 3 959 872 EUR in relazione alle alluvioni del 29 giugno 2024 nella regione autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione]*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

* Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.

MOTIVAZIONE

La Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (regolamento FSUE) per un importo di 116 031 553 EUR per prestare assistenza alla Germania e all'Italia in relazione alle alluvioni verificatesi nel 2024.

Germania – catastrofe grave: alluvioni nella Germania meridionale di maggio 2024

Il 30 maggio 2024 piogge torrenziali hanno colpito gli Stati della Baviera e del Baden-Württemberg, che hanno provocato inondazioni eccezionali nella Germania meridionale all'inizio di giugno. In molti luoghi i livelli delle acque hanno superato i massimi storici e in 18 distretti bavaresi è stato dichiarato lo stato di emergenza. La catastrofe alluvionale ha provocato il decesso di sei persone e il collasso di varie dighe nella regione, rendendo necessarie l'evacuazione di diversi comuni e l'effettuazione di missioni di soccorso. Il flusso delle acque alluvionali e dei detriti ha danneggiato ponti, reti ferroviarie e strade, con ripercussioni sui collegamenti via terra nelle zone colpite. I servizi ferroviari hanno subito gravi ripercussioni e, in un caso, un treno espresso con a bordo 185 passeggeri ha deragliato a seguito di uno smottamento.

Secondo le stime della Commissione, i danni diretti totali imputabili alla catastrofe ammontano a 4,1316 miliardi di EUR. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per la Germania, ossia 3 miliardi di EUR a prezzi 2011, pari a 3,8 miliardi di EUR a prezzi 2024. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

Italia – catastrofe regionale: alluvioni nella regione Valle d'Aosta

Il 29 giugno 2024 violenti nubifragi con forti precipitazioni hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti. Le inondazioni torrenziali hanno causato danni ingenti alle infrastrutture, l'interruzione di servizi e l'isolamento di comunità della regione autonoma della Valle d'Aosta. Il 58 % dei comuni della Valle d'Aosta è stato colpito dalle inondazioni. La superficie interessata è pari al 66 % circa della superficie totale della regione. Tra i comuni più colpiti figurano Aymavilles, Cogne e Valtournenche. Oltre 52 000 abitanti e 4 800 imprese hanno subito ripercussioni dirette a seguito della catastrofe.

Nella domanda l'evento è stato presentato come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento FSUE, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Secondo le stime delle autorità italiane i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 158,39 milioni di EUR. Tale importo supera la soglia applicabile indicata per la "catastrofe regionale", pari a 71,05 milioni di EUR per la regione Valle d'Aosta nel 2024.

Conclusioni

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul

FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Commissione propone pertanto all'autorità di bilancio di mobilitare gli importi seguenti per le domande della Germania e dell'Italia.

Catastrofe	Danni diretti totali (in EUR)	Soglia per catastrofe applicata (in EUR)	2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia per le catastrofi gravi (in EUR)	6 % dei danni diretti al di sopra della soglia per le catastrofi gravi (in EUR)	2,5 % dei danni diretti totali (in EUR)	Importo totale dell'aiuto proposto (in EUR)	Anticipo (in EUR)	Saldo da versare (in EUR)
Germania – alluvione <i>(catastrofe grave)</i>	4 131 673 024	3 880 820 000	97 020 500	15 051 181	NA	112 071 681	NA	112 071 681
Italia (Valle d'Aosta) – alluvione <i>(catastrofe regionale)</i>	158 394 907	71 054 400	NA	NA	3 959 872	3 959 872	NA	3 959 872
TOTALE						116 031 553	NA	116 031 553

Il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio⁵, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, ha suddiviso la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'emergenza in due strumenti distinti: la riserva di solidarietà europea e la riserva per gli aiuti d'emergenza. La riserva di solidarietà europea, con un importo annuo di 1,016 miliardi di EUR (a prezzi 2018, corrispondenti a 1,1442 miliardi di EUR a prezzi 2024) sarà utilizzata per l'assistenza al fine di rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal FSUE.

Al fine di evitare un rapido esaurimento della dotazione annuale, l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento FSUE e l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento QFP modificato stabiliscono che il 25 % della dotazione annuale del FSUE (ossia 286 milioni di EUR per il 2024) rimane disponibile al 1° ottobre di ogni anno.

Infine, conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale dell'UE 2024 (in stanziamenti d'impegno e di pagamento) per il versamento di eventuali anticipi.

L'importo massimo che può essere utilizzato dal FSUE a titolo della dotazione della riserva di solidarietà europea per il 2024 in questa fase è pertanto pari a 297 420 718 EUR, importo che consente di coprire il fabbisogno di pagamenti di questa mobilitazione.

Importo disponibile a titolo del FSUE nel 2024	
Dotazione totale annua del FSUE per il 2024 (compresa la tranche del 1° ottobre)	1 144 181 018
Crediti riservati per i versamenti anticipati (-)	50 000 000
Importo mobilitato nell'ambito della 1a decisione di mobilitazione (-)	796 760 300
Importo disponibile per la mobilitazione (esclusi gli anticipi)	297 420 718
Importo proposto per la mobilitazione nell'ambito della 2ª decisione di mobilitazione	116 031 553
Importo ancora disponibile per i versamenti anticipati	12 926 996
Importo rimanente per domande future (inclusi gli anticipi)	194 316 161

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj>).

Il relatore raccomanda la rapida approvazione della proposta di decisione della Commissione allegata alla presente relazione, in vista della mobilitazione tempestiva degli importi summenzionati, come gesto di solidarietà europea nei confronti della Germania e dell'Italia. Il relatore invita la Commissione a erogare tale contributo finanziario agli Stati membri con particolare urgenza.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	21.11.2024
Esito della votazione finale	+ : 29 - : 1 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Tomasz Buczek, Tamás Deutsch, Angéline Furet, Jean-Marc Germain, Sandra Gómez López, Fabienne Keller, Janusz Lewandowski, Giuseppe Lupo, Ignazio Roberto Marino, Fernando Navarrete Rojas, Matjaž Nemeč, Danuše Nerudová, Ruggero Razza, Bogdan Rzońca, Hélder Sousa Silva, Nicolae Ștefănuță, Joachim Streit, Carla Tavares, Nils Ušakovs, Auke Zijlstra
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Moritz Körner, Tiago Moreira de Sá
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Christophe Bay, Udo Bullmann, Andrzej Buła, Gheorghe Falcă, Ștefan Mușoiu, Jan-Christoph Oetjen

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

29	+
ECR	Ruggero Razza, Bogdan Rzońca
PPE	Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Andrzej Buła, Gheorghe Falcă, Janusz Lewandowski, Fernando Navarrete Rojas, Danuše Nerudová, Helder Sousa Silva
PfE	Christophe Bay, Tomasz Buczek, Tamás Deutsch, Angéline Furet, Tiago Moreira de Sá
Renew	Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Joachim Streit
S&D	Udo Bullmann, Jean-Marc Germain, Sandra Gómez López, Giuseppe Lupo, Ștefan Mușoiu, Matjaž Nemeč, Carla Tavares, Nils Ušakovs
Verts/ALE	Ignazio Roberto Marino, Nicolae Ștefănuță

1	-
PfE	Auke Zijlstra

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti